

Determinazione n. 4 del 25/02/2015

Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Chiarimenti – aggiornamento al 30 novembre 2015

In merito alle indicazioni fornite con la Determinazione n. 4/2015, si chiarisce che, ai fini dell'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le società di ingegneria e le società di professionisti possono utilizzare i requisiti di capacità tecnica e professionale maturati dai soci - qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa - oppure dai direttori tecnici, dai professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa - qualora costituite nella forma di società di capitali - in forza dell'art. 253, comma 15, del D.lgs. 163/06, al ricorrere delle condizioni ivi previste e, quindi, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, se costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415. In alternativa, le società medesime possono utilizzare i requisiti di capacità tecnica e professionale maturati in proprio dai soggetti individuati dal richiamato art. 253, comma 15, a condizione che gli stessi siano qualificabili quali liberi professionisti, mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera g) o la sottoscrizione di un contratto di avvalimento ex art. 49 del D. Lgs. 163/06. In tale ultima ipotesi troveranno applicazione le indicazioni fornite dall'Autorità nella determinazione n. 2/2012 in ordine all'inammissibilità dell'avvalimento in relazione ai servizi previsti all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1) del Regolamento.

Deliberato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza dell'11 novembre 2015